

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "VLOG33 – ONLUS"

testo approvato con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 28 febbraio 2020

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

¹ È costituita l'associazione, nata dall'idea del sig. Giuseppe Nazzareno, chiamata "Vlog33 – Onlus" nel quale viene a crearsi una comunità virtuale delle persone sorde con un interesse o bisogno in comune al fine di favorire sia le nuove conoscenze che la circolazione del sapere.

² Il Vlog33 – Onlus, senza fini di lucro, è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

³ L'Associazione ha sede legale in Palermo. L'eventuale cambio di sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

⁴ L'Associazione può, ove ne ricorra la necessità, istituire propri uffici anche in altre località nazionali ed internazionali.

⁵ Negli uffici istituiti all'estero, per la migliore comprensione internazionale, la denominazione può essere riportata in lingua locale ove opera.

⁶ L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 del presente Statuto.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

¹ Ai fini del presente statuto si intende per:

<< Vlog >>: la tipologia di blog che utilizza come mezzo di comunicazione il video;

<< 33 >>: il simbolo italiano che rappresenta visivamente la forma di due mani che le persone usano la lingua dei segni utilizzata dalla comunità a cui appartengono in maggioranza persone sorde;

<< LIS >>: la lingua dei segni italiana;

<< Mondo dei sordi >>: l'insieme delle persone sorde, delle loro lingue dei segni, della loro comunità, della loro cultura, delle loro storie, della loro identità, delle loro esperienze di vita, del loro modo di percepire la realtà, ecc.;

<< Video-argomenti >>: gli argomenti tramite video postati in lingua dei segni;

<< Video-commenti >>: i commenti tramite video postati in lingua dei segni.

ARTICOLO 3 – CARATTERE

¹ L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, sensoriali, psichiche, economiche, sociali o familiari. Essa intende operare nei settori di assistenza sociale, istruzione e tutela dei diritti civili.

² L'Associazione è disciplinata dalle norme di cui al D. Lgs. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

³ L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

⁴ L'Associazione, pur rispettando le opinioni altrui ed essendo aperta a forme di scambi, ha la totale autonomia ed indipendenza da ogni condizionamento e orientamento ideologico, medico, religioso e politico. Ed è altresì estranea a qualsiasi partito.

⁵ L'Associazione adotta il principio della sovranità dell'Assemblea e si ispira ai principi della democrazia e del pluralismo.

⁶ L'Associazione attua la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo con esclusione anche temporanea dalla partecipazione alla vita associativa nelle modalità previste e disciplinate dallo Statuto e prevedendo per i soci maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento Interno, nonché per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 4 – SCOPO

¹ Seguendo le linee guida della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata con Legge n.18/2009, l'Associazione ha lo scopo principale di:

- a) promuovere il forum, all'interno del proprio sito web, nel quale persone sorde, familiari, colleghi ed amici discutono su vari argomenti legati al mondo dei sordi nell'orientamento e nella realizzazione di iniziative ed interventi mettendo a confronto le idee, le analisi e le ipotesi di soluzioni avanzate dai partecipanti interessati;
- b) promuovere ogni attività tesa a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche legate alla tutela dei diritti civili e di quello umani, anche con l'ausilio dei mass media e di ogni mezzo di comunicazione;
- c) svolgere il ruolo di rappresentanza in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico e giuridico per tutto quanto può concernere le persone sorde e il suo mondo;
- d) sensibilizzare l'opinione pubblica, anche a livello familiare, riguardo alle persone sorde e alle loro situazioni di vita quotidiana in generale;
- e) promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione del mondo dei sordi e delle sue qualità e peculiarità in tutti i campi affinché la società possa avere corrette informazioni sulle persone sorde rispetto ai quali si riscontrano spesso disinformazioni, lacune, false credenze, ecc.;
- f) combattere gli stereotipi, i pregiudizi, le discriminazioni e le pratiche dannose relative alle persone sorde in tutti i campi, anche con l'ausilio dei mass media e di ogni mezzo di comunicazione e con la collaborazione degli Enti pubblici;
- g) abbattere tutte le barriere linguistiche, comunicative e sensoriali delle persone sorde al fine di assicurare il loro accesso a tutti i servizi di informazione, di comunicazione, di emergenza ed altri, compresi servizi aperti o offerti al pubblico.

ARTICOLO 5 – ATTIVITA' ASSOCIATIVE

¹ L'Associazione, autonomamente o in collaborazione con soggetti pubblici o privati anche stranieri, intende utilizzare tutti i mezzi ritenuti idonei a svolgere le seguenti attività, elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) riportare, nel proprio sito web, notizie pubblicate dai mass-media riguardanti le persone sorde in tutto il mondo, nonché presentare le notizie del giorno esclusivamente relative a tali persone, nei limiti consentiti dalla legge;
- b) incoraggiare le persone sorde ad esprimere punti di vista, commenti, opinioni, giudizi, riflessioni, sentimenti, ecc., sulle notizie riguardanti il mondo dei sordi pubblicate dai mass-media;
- c) realizzare studi, ricerche, pubblicazioni, periodici, dizionari e ogni altra iniziativa relativa al mondo dei sordi;
- d) promuovere tutte le attività culturali alle normative e ai programmi che riguardano le persone sorde, anche offrendo ai soggetti pubblici e privati collaborazioni e servizi di traduzione dall'italiano alla lingua dei segni informazioni e ogni altro contenuto orale, testuale e audio, pubblicati o da pubblicare sul nostro sito, nonché i loro siti web, al fine di agevolare l'accessibilità anche alle persone sorde;
- e) promuovere la percezione positiva, la maggiore consapevolezza sociale nei confronti

delle persone sorde, il riconoscimento delle loro capacità, dei meriti e delle loro attitudini ed il loro contributo in tutti i campi;

- f) raccogliere e diffondere interviste e testimonianze delle persone sorde, familiari, colleghi ed amici ed esperienze personali, educative e professionali delle persone sorde;
- g) realizzare la biblioteca digitale, all'interno del proprio sito web, mettendo a disposizione del pubblico le conoscenze elaborate e acquisite;
- h) organizzare seminari, dibattiti, giornate di formazione, congressi ed ogni altro incontro, anche in diretta streaming, a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale per la divulgazione culturale e didattica in merito al mondo dei sordi;
- i) mettere a disposizione servizi di interpretariato Italiano/LIS e di mediazione, sia in presenza che da dispositivi mobili, allo scopo di agevolare i soggetti pubblici e privati di interfacciarsi con persone sorde e viceversa;
- j) promuovere ogni formazione ed aggiornamento professionale, inclusa la formazione utile a favorire nelle persone sorde la capacità di far fronte a tutte le barriere linguistiche, comunicative e sensoriali e sviluppare le loro qualità anche mediante la pratica di attività culturali e professionali, in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- k) formare esperti di LIS, che possano diventare assistenti alla comunicazione, traduttori e interpreti da e in LIS, e mediatori linguistici e culturali;
- l) organizzare viaggi, visite guidate e scambi culturali, sia in Italia che all'estero, al fine di favorire le nuove conoscenze e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio e la nascita di idee utili a realizzare progetti ed iniziative associative;
- m) realizzare sportelli, da remoto, assistenziali ed informativi finalizzati a rispondere alle diverse esigenze delle persone sorde;
- n) istituire borse di studio presso centri di studio italiani o esteri in aree di studio collegate con gli scopi associativi;
- o) elaborare questionari, raccogliere informazioni ed effettuare analisi statistiche, essendo coerente con la legislazione sulla protezione dei dati;
- p) partecipare a bandi nazionali ed europei, regionali e simili e stipula accordi, convenzioni e protocolli per l'affidamento in gestione di parte delle attività associative e di collaborazione e di adesione con altri enti pubblici o privati, italiani od esteri, per il raggiungimento degli obiettivi associativi;
- q) organizzare iniziative di raccolta fondi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni e lasciti finalizzate al perseguimento delle finalità associative e alla realizzazione delle attività associative;
- r) organizzare eventi culturali (mostre fotografiche, candid camera, film e/o filmati, attività ludiche, feste, gite e manifestazioni sportive, ecc.), nonché pubblicare, all'interno del sito web del Vlog33 Onlus, eventi culturali organizzati dagli Aderenti di cui all'art. 15;
- s) operare all'estero, nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo e promuovere la realizzazione di specifiche attività, conformi agli obiettivi dell'Associazione, anche nei Paesi in via di sviluppo a carattere pluriennale di cooperazione;
- t) addestrare collaboratori e volontari da inviare agli uffici istituiti all'estero e mantenerli, nonché perseguire le finalità associative all'estero;
- u) realizzare ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento delle proprie finalità.

² E' fatto il divieto di svolgere attività diverse da quelle esercitate nei settori previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

³ È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

⁴ L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6 – OPERATIVITÀ

¹ L'Associazione potrà agire sia in proprio che in via di rappresentanza.

² L'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, potrà avvalersi dell'azione dei soci e non soci: di quanti, in modo volontario, offriranno la loro collaborazione; dell'opera di propri dipendenti, collaboratori e consulenti in forma subordinata od in altra forma consentita dalla legge.

³ I membri del Comitato Amministrativo possono avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di staff e Sezioni di lavoro.

⁴ Per agevolare lo svolgimento dell'attività e le modalità di comunicazione, i membri del Comitato Amministrativo possono indicare, per la durata del loro mandato, come sede operativa, l'indirizzo ed i recapiti.

⁵ L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, può collaborare con altre organizzazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe o simili, anche a carattere federativo.

ARTICOLO 7 – REGISTRAZIONE AL REGISTRO STAMPA

¹ Il sito web dell'Associazione (vlog33.it) non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità e non è soggetto agli obblighi stabiliti dall'art. 3 bis legge n. 103/2012. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62/2001.

² Qualora l'Associazione conseguisse ricavi annui da attività editoriale superiori a 100.000 euro e/o intendesse fare domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche, dovrà presentare istanza di registrazione al Registro Stampa presso il tribunale civile ove si trova la sede legale dell'Associazione.

ARTICOLO 8 – ADESIONE AL FORUM

¹ Il Forum all'interno del sito web dell'Associazione, ai fini associativi, è aperto a tutti, nel rispetto del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno.

² Per partecipare al Forum è sufficiente compilare il form online comportandone l'accettazione integrale del presente Statuto, del Regolamento Interno, della normativa GDPR, dei termini del Servizio, della normativa sui cookie ed eventualmente delle altre normative.

³ In tutto il Forum è obbligato l'uso della LIS ed anche altre lingue dei segni sia nei video-argomenti che nei video-commenti.

⁴ All'interno del forum sono accettate discussioni esclusivamente collegate alle tematiche del mondo dei sordi. Non saranno accettati gli argomenti non direttamente collegate a tali tematiche.

⁵ Ci sono sei categorie di ruolo nel forum:

- a) **Amministratore**: persona che ha completo accesso al sito web;
- b) **Gestore**: la persona incaricata di gestire il Forum;
- c) **Prestatore**: la persona incaricata di rilasciare video-argomenti, in conformità alle finalità associative e sotto la direttiva dell'Associazione;
- d) **Moderatore**: la persona, incaricata dal direttore del Forum, di dirigere e coordinare i dibattiti. Può pubblicare o respingere video-argomenti e video-commenti postati dagli utenti;
- e) **Partecipante**: l'utente, partecipando al Forum, posta video-argomenti personali ed interviene nelle discussioni;

f) **Osservatore**: l'utente si limita a seguire il Forum senza postare nulla né intervenire nelle discussioni.

⁶ La carica di **Amministratore** è assunta, di diritto, dal Responsabile.

⁷ La carica di **gestore** è assunta dal direttore del Forum scelto dal Comitato Amministrativo.

⁸ La carica di cui ai punti **a), b), c) e d)** del co. 5 è svolta esclusivamente dai soci.

⁹ La carica di **moderatore** può essere affidata anche agli utenti, a propria discrezione del direttore del Forum, sentito il Responsabile.

¹⁰ Gli utenti partecipano al Forum in qualità di partecipante o osservatore a propria discrezione dei moderatori.

¹¹ La richiesta di accedere alla categoria dei partecipanti è comunque rimessa alla discrezionalità dei moderatori, sentito il direttore.

¹² L'Associazione non tollera qualcuno possa essere criticato per la manifestazione dei pensieri e opinioni che professa, a pena di declassamento dei partecipanti alla categoria degli osservatori disposto dal Comitato Amministrativo, nonché l'esclusione degli utenti dal Forum a seconda della gravità del fatto.

¹³ L'eventuale diniego al passaggio alla categoria dei partecipanti, declassamento alla categoria degli osservatori o esclusione dal Forum può essere impugnabile, mediante raccomandata a.r. o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione entro sette giorni dalla comunicazione della decisione, davanti al Collegio dei Proviviri.

¹⁴ Il direttore del Vlog33 dirige il Forum e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Responsabile dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

¹⁵ Il direttore del Vlog33 dura in carica fino a dimissione o revoca.

¹⁶ Il titolare del trattamento dati è il Responsabile dell'Associazione.

¹⁷ Il funzionamento del Forum e la modalità di partecipazione sono disciplinati dal Regolamento Interno.

ARTICOLO 9 – SOCI

¹ Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro, senza alcuna distinzione, che dichiarino espressamente di condividere gli scopi perseguiti dall'associazione e che così classificati.

² Possono essere soci anche le persone sorde straniere residenti nell'Unione Europea.

³ Il numero dei soci è illimitato ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

⁴ Non possono associarsi coloro che abbiano attività in aperto contrasto con i fini associativi.

⁵ L'ammissione dei Soci all'Associazione è specificata dagli artt. 12 e 16.

⁶ L'iscrizione dei nuovi ammessi nel libro dei soci avverrà a cura del Comitato Amministrativo.

ARTICOLO 10 – CATEGORIE DEI SOCI

¹ Fanno parte dell'Associazione i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci onorari.

² La suddivisione dei soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari maggiorenni, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 11 – SOCI ORDINARI

¹ I Soci Ordinari sono nominati dall'Assemblea, come specificato dal successivo articolo.

² La mancata partecipazione alle attività intraprese dall'Associazione da parte del socio ordinario, comporta la perdita dell'acronimo "ordinario", con il conseguente declassamento alla categoria degli utenti.

³ Contro tale declassamento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata a.r. o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione entro sette giorni dalla comunicazione della decisione.

⁴ Il Responsabile, nell'arco del proprio mandato, può nominare soci ordinari quindici personalità che hanno illustrato il mondo dei sordi per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 9, co. 4, e dagli artt. 18 e 31.

⁵ Tali nomine devono essere fatte con il consenso scritto degli interessati.

⁶ I fondatori dell'Associazione sono di diritto soci Ordinari, salvo dimissione.

ARTICOLO 12 – SOCI COLLABORATORI

¹ Sono soci collaboratori tutti quelli che desiderano collaborare con l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

² I Soci collaboratori, dopo aver prestato la propria opera per dodici mesi, possono essere nominati soci ordinari dall'Assemblea, previo parere vincolante del Comitato Amministrativo.

³ I soci collaboratori hanno diritto di partecipare alle Assemblee con voto consultivo.

⁴ I Soci collaboratori, pur essendo esentati dal pagamento della quota associativa, sono liberi di versare i contributi.

⁵ La mancata partecipazione alle attività intraprese dall'Associazione da parte del socio collaboratore, comporta la perdita dell'acronimo "collaboratore", con il conseguente declassamento alla categoria degli utenti.

⁶ Contro tale declassamento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata a.r. o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione entro sette giorni dalla comunicazione della decisione.

ARTICOLO 13 – SOCI SOSTENITORI

¹ Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che sostengono spontaneamente le attività dell'Associazione con donazioni o altre erogazioni liberali.

² I soci sostenitori hanno diritto di partecipare alle Assemblee con voto consultivo.

ARTICOLO 14 – SOCI ONORARI

¹ Possono essere nominate Soci Onorari coloro che hanno promosso la percezione positiva nei confronti delle persone sorde, hanno dato efficaci contributi di esperienze all'Associazione e hanno ricoperto nel passato cariche di Responsabile.

² Il numero dei Soci Onorari è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

³ I Soci Onorari partecipano alle Assemblee con voto consultivo.

⁴ I Soci Onorari, pur essendo esentati dal pagamento della quota associativa, sono liberi di versare i contributi.

ARTICOLO 15 – ADERENTI

¹ Anche le organizzazioni pubbliche e private possono partecipare al Forum.

² Sono dichiarate "Aderenti", con delibera del Comitato Amministrativo, le seguenti organizzazioni:

- a) le Associazioni che operano nel mondo dei segni in qualsiasi campo, salvo rinuncia;
- b) le Scuole frequentate da alunni/studenti sordi, salvo rinuncia;
- c) gli Istituti e i Convitti ove vi siano alunni/studenti sordi, salvo rinuncia;
- d) le Università che organizzano corsi in materia del mondo dei sordi, salvo rinuncia;
- e) gli altri soggetti giuridici privati e pubblici interessati a favorire il benessere delle persone sorde in ogni campo, salvo rinuncia.

³ Non possono essere dichiarate “Aderenti” le organizzazioni che abbiano contrarietà all’uso delle lingue dei segni e alla valorizzazione del mondo dei sordi e siano in aperto contrasto con le finalità dell’Associazione.

⁴ Per partecipare al Forum è sufficiente compilare il form online all’interno del sito web dell’Associazione, comportandone l’accettazione integrale del presente Statuto, del Regolamento Interno, della normativa GDPR, dei termini del Servizio, della normativa sui cookie ed eventualmente delle altre normative.

⁵ Le organizzazioni di cui al comma 1, pur partecipando ai lavori del Vlog33, non hanno diritto di concorrere all’elettorato attivo e passivo, né alcuno dei diritti previsti per i soci, fatto salvo quelli ai punti a) e b) di cui al comma 1 dell’art.17.

⁶ Le disposizioni di cui all’art. 17, co. 2, si applica anche agli Aderenti, eccetto il punto c) del comma stesso, a pena di esclusione dall’Associazione.

⁷ Ciascuna organizzazione centrale aderente può designare a rappresentante il proprio delegato nelle Assemblee dell’Associazione con voto consultivo.

⁸ Gli Aderenti, pur essendo esentati dal pagamento della quota associativa, sono liberi di versare i contributi.

⁹ Gli aderenti possono pubblicare le proprie video-comunicazioni relative agli eventi culturali nel sito web del Vlog33 che ne facilita la diffusione.

ARTICOLO 16 – UTENTI

¹ Sono utenti quelli che partecipano al Forum, a condizione che dichiarino espressamente di condividere gli scopi perseguiti dall’associazione e che si impegnano a rispettare le norme associative.

² Gli utenti non sono considerati soci dell’Associazione.

³ L’utente, che desidera collaborare con l’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, viene passato alla categoria dei Soci Collaboratori. A tal fine, l’interessato deve presentare il modulo di collaborazione al Comitato Amministrativo.

⁴ Gli utenti, pur partecipando ai lavori del Vlog33, non hanno diritto di concorrere all’elettorato attivo e passivo, né alcuno dei diritti previsti per i soci, fatto salvo quelli ai punti a) e b) di cui al co. 1 dell’art.17.

⁵ Le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 17 si applica anche agli Utenti, eccetto il punto c) del comma stesso, a pena di esclusione dall’Associazione.

⁶ Per partecipare al Forum è sufficiente compilare il form online all’interno del sito web dell’Associazione, comportandone l’accettazione integrale del presente Statuto, del Regolamento Interno, della normativa GDPR, dei termini del Servizio, della normativa sui cookie ed eventualmente delle altre normative.

⁷ Gli utenti, pur essendo esentati dal pagamento della quota associativa, sono liberi di versare i contributi.

ARTICOLO 17 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

¹ I soci hanno diritto di:

- a) essere informati sulle attività dell’associazione, prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio e consultare i verbali;
- b) partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme associative;
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l’attività prestata.

² I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lealmente lo Statuto, il Regolamento Interno, gli atti deliberativi e le direttive impartite dai dirigenti e dai direttori;
- b) esprimere all’esterno la posizione e il pensiero dell’Associazione;

- c) versare la quota sociale entro il 31° gennaio di ogni anno;
- d) essere leali nei confronti dell'Associazione e dei suoi Soci;
- e) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e spontaneo;
- f) tutelare il nome dell'Associazione vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
- g) rispettare tutte le idee e opinioni all'interno al forum;
- h) tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l'Associazione e di evitare di associare l'Associazione a discussioni di carattere politico, religioso, ideologico o filosofico;
- i) astenersi da attività a qualsiasi titolo che perseguano finalità contrarie e/o concorrenti a quelle altre dell'Associazione.

³ Il punto c) di cui al precedente comma non si applica ai soci collaboratori, soci onorari, agli aderenti e agli utenti.

⁴ Il Socio, che è designato a ruoli istituzionali e incarichi associativi è altresì tenuto a:

- a) usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività associative;
- b) tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, rispettando il segreto d'ufficio e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali. In caso di infedeltà accertata si applicano le disposizioni di cui al co. 5 del successivo articolo.

ARTICOLO 18 – PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

¹ Ogni socio può rassegnare le dimissioni per iscritto ed in qualsiasi momento.

² I Soci ordinari decadono in caso di:

- a) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- b) mancata partecipazione alle attività intraprese dall'Associazione.

³ In conseguenza di cui al precedente comma, scatta il declassamento degli interessati alla categoria degli utenti.

⁴ La disposizione di cui al punto b) del co. 2 non si applica ai soci fondatori, alle personalità di cui all'art. 11 co. 4, ai Soci Onorari e agli Aderenti.

⁵ Il socio che sia stato colpito dal provvedimento disciplinare viene declassato alla categoria degli utenti.

⁶ Lo status di Socio Sostenitore scade dopo dodici mesi, salvo rinnovo.

⁷ Lo status di Socio Ordinario si perde anche per espulsione.

⁸ Per effetto della disposizione di cui ai co. 1, 2, 5 e 7 del presente articolo, i membri degli organi sociali decadono dalle rispettive cariche, con effetto immediato.

⁹ Il socio receduto, escluso e decaduto non può frequentare l'Associazione; non ha diritto alla restituzione della quota associativa o contributi già versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

¹⁰ Con la dimissione o l'espulsione del socio, si estingue anche l'eventuale rapporto di lavoro, collaborazione e consulenza nel rispetto delle normative legislative.

¹¹ Il socio dimesso dall'Associazione potrà ripresentare la domanda di iscrizione esclusivamente a distanza di almeno un anno.

ARTICOLO 19 – ORGANI ASSOCIATIVI

¹ Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea (Artt. 20-24);
- Comitato Amministrativo (Art. 25);
- Responsabile (Art. 26);
- Tesoriere Economico (Art. 27);

- Segretario (Art. 28);
- Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 29);
- Collegio dei Probiviri (Art. 30);

ARTICOLO 20 – ASSEMBLEA

¹ L'Assemblea, costituita dai soci ordinari in regola con la quota sociale, è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue delibere obbligano tutti i soci anche se dissenzienti o assenti.

² Sono componenti di diritto dell'Assemblea il Responsabile e i membri del Comitato Amministrativo.

³ I soci possono rappresentare in Assemblea solo due soci con delega scritta.

⁴ Partecipano all'Assemblea con voto consultivo il Segretario (se non facente parte del Comitato Amministrativo), il Collegio dei Revisori dei Conti, i Soci Collaboratori, i Soci Onorari e gli Aderenti.

⁵ Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) eleggere il Responsabile e i membri del Comitato Amministrativo, o sfiduciarli;
- c) deliberare sulla nomina dei soci ordinari;
- d) disporre il commissariamento dell'Associazione nei casi previsti dall'art. 32, nonché la commissariamento degli uffici di cui all'art. 1, co. 4.
- e) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno;
- f) approvare, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio, nonché la relazione finanziaria e morale del Responsabile;
- g) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, o revocarli;
- h) stabilire le indennità degli organi associativi;
- i) approvare il Regolamento Interno predisposto dal Comitato Amministrativo;
- j) deliberare sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale;
- k) deliberare su quant'altro demandate per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Comitato Amministrativo e dai 2/3 dei soci ordinari;
- l) ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Comitato Amministrativo per motivi di necessità e di urgenza.

⁶ L'Assemblea nomina con voto palese un proprio Presidente e un soggetto verbalizzante e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

⁷ Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni, verificare la regolarità di eventuali deleghe.

⁸ Della riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale controfirmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante e conservato nel Libro dei Verbali.

⁹ Possono partecipare ai lavori alte personalità ed esperti del mondo dei sordi senza diritto di voto.

¹⁰ L'Assemblea può articolarsi anche in Sezioni di lavoro.

ARTICOLO 21 – CONVOCAZIONE

¹ L'Assemblea si riunisce, nella sede principale o in altro luogo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

² Negli altri casi, su convocazione del Responsabile, quando il Comitato Amministrativo lo ritiene necessario o anche su domanda motivata e firmata da almeno il 2/3 dei Soci Ordinari o su decisione del Collegio dei Probiviri nel caso previsto dal punto h) del co. 5 dell'art. 30.

³ L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nei locali dell'Associazione, avviso affisso nella bacheca del sito web dell'Associazione e/o comunicazione scritta inviata ad ogni socio ordinario tramite posta elettronica o qualsiasi altro mezzo con riscontro dell'avvenuto

ricevimento, almeno trentacinque giorni (ridotti a quattordici giorni in caso di convocazione straordinaria o urgente) prima della data di riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che può essere fissata nella stessa data ma non prima che sia trascorsa un'ora (ridotta a mezzora in caso di convocazione straordinaria o urgente) dalla prima convocazione.

ARTICOLO 22 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

¹ L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno dei soci ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

² Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti, eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto Sociale (Articolo 36) e per lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo (Articolo 37).

³ Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, salvo quelle per lo scioglimento dell'Associazione, o con voto nominale, quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà più uno dei presenti e quando giudicato necessario dal Presidente dell'Assemblea.

⁴ Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

⁵ La riunione si intenderà svolta nel luogo ove saranno presenti il Responsabile ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 23 – RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA

¹ L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza.

² La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

ARTICOLO 24 – REQUISITI PER LE CANDIDATURE

¹ Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali che siano maggiorenni, siano soci ordinari, non siano stati colpiti dai provvedimenti disciplinari, non ricoprano la medesima carica sociale in altre Associazioni cui finalità e/o attività siano in aperto contrasto con le finalità dell'Associazione o siano in godimento dei diritti civili e politici.

² Per la carica di Responsabile, l'aspirante dovrà essere persona sorda, aver un'ottima padronanza della LIS e un'ottima conoscenza del mondo dei sordi.

³ Il Comitato Amministrativo cura la raccolta delle candidature che devono essere presentate dai soci mediante raccomandata a.r. o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione entro dieci giorni dalla data di apertura dell'Assemblea.

⁴ Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

⁵ Verificati i requisiti per la validità delle candidature, il Comitato Amministrativo procede alla compilazione delle liste dei candidati, una per l'elezione del Responsabile ed una per l'elezione dei Membri del Comitato Amministrativo.

⁶ La pubblicazione di tali liste mediante avviso, con le stesse modalità previste dall'art. 21, co. 3, almeno sette giorni prima dalla celebrazione dell'Assemblea.

⁷ Qualora non siano stati presentate le candidature sufficienti a coprire il nuovo Comitato Amministrativo, le candidature possono essere presentate al Presidente dell'Assemblea entro due ore dalla sua apertura, mediante consegna a mano dell'apposito modulo di candidatura.

⁸ Qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati o non si raggiunga il numero legale per la validità della consultazione, l'Assemblea deporrà il commissariamento, come specificato dall'art. 32.

ARTICOLO 25 – COMITATO AMMINISTRATIVO

¹ Il Comitato Amministrativo è l'organo amministrativo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, sfiduciato con motivazione.

² Il Comitato Amministrativo è eletto tra i Soci Ordinari dall'Assemblea e composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri ordinari e in ogni caso almeno la metà dei consiglieri, incluso il Responsabile, deve essere persona sorda, aver un'ottima padronanza della LIS e un'ottima conoscenza del mondo dei sordi.

³ L'Assemblea, prima dell'elezione, determinerà il numero dei membri del Comitato Amministrativo.

⁴ Le competenze del Comitato Amministrativo sono:

- a) nella prima seduta utile, nominare il Vice Responsabile, il Tesoriere Economico e il Segretario;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea e formulare proposte in ordine alla programmazione delle attività associative;
- c) affidare specifici deleghe, funzioni ed incarichi, determinando i limiti di tale delega, nonché assegnare gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dei programmi e la responsabilità di specifici progetti;
- d) sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, i bilanci consuntivo e preventivo;
- e) deliberare l'accettazione di lasciti e donazioni;
- f) istituire o sopprimere i Settori, nominandone i direttori, i quali rispondono direttamente al Responsabile, nonché gli uffici in Italia e all'estero e ne determina l'ambito territoriale di competenza;
- g) stipulare, previa verifica della copertura economica, contratti di lavoro dipendente o autonomo e procedere ai licenziamenti nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento;
- h) sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, il Regolamento Interno;
- i) nominare nuovi Soci Collaboratori, nonché esprimere pareri vincolanti all'Assemblea sulle nomine dei nuovi Soci Ordinari;
- j) deliberare l'importo delle quote associative;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- l) assumere qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per statuto demandato all'Assemblea;
- m) deliberare sui declassamenti nei casi previsti dall'art. 8 co. 13, dall'art. 11 co. 2, dall'art. 12 co. 5; dall'art. 18 co. 3, nonché l'esclusione nei casi previsti dall'art. 8 co. 13, dall'art. 15 co. 6 e dall'art. 16 co. 5;
- n) ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Responsabile per motivi di necessità e di urgenza, nonché adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile.

⁵ Il Comitato Amministrativo è convocato, in ogni luogo, sia in Italia che all'estero, dal Responsabile ogni qualvolta lo ritenga necessario e su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

⁶ Le convocazioni sono effettuate mediante avviso, con le stesse modalità previste dall'art. 21 comma 3, ai membri del Comitato Amministrativo almeno quattro giorni (ridotti a un giorno in caso di convocazione urgente), prima della data della riunione, con indicazione della data, dell'ora, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno.

⁷ Sono ammesse le riunioni in videoconferenza con le stesse modalità previste dall'art. 23.

⁸ Il Comitato Amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

⁹ Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti decide il voto del Responsabile.

¹⁰ I componenti del Comitato Amministrativo non hanno diritto di voto nelle delibere che riguardano la loro responsabilità.

¹¹ Della riunione del Comitato Amministrativo redatto un verbale controfirmato dal Responsabile e dal soggetto verbalizzante e conservato nel Libro dei Verbali.

¹² Non possono essere adottate delibere su argomenti non presenti nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione salvo che siano presenti tutti i membri del Comitato Amministrativo.

¹³ Alle riunioni del Comitato Amministrativo possono essere invitati a partecipare, alte personalità ed esperti del mondo dei sordi, nonché esperti delle varie materie da trattare senza diritto di voto.

ARTICOLO 26 – RESPONSABILE

¹ Il Responsabile è il rappresentante legale dell'Associazione, anche in giudizio e verso i terzi, ed esprime all'esterno la posizione e il pensiero dell'Associazione.

² Ha il potere di ordinaria amministrazione e ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

³ Il Responsabile:

- a) assicura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno;
- b) esegue le delibere dell'Assemblea e del Comitato Amministrativo, coordinandone i lavori;
- c) convoca e presiede il Comitato Amministrativo e convoca l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria;
- d) intraprende relazioni e iniziative per il coinvolgimento e il sostegno dei terzi alle attività dell'Associazione;
- e) esercita la funzione disciplinare nei confronti del personale sono in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal C.C.N.L. di riferimento;
- f) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Comitato Amministrativo da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile.

⁴ Il Responsabile può delegare alcune delle proprie funzioni, previa autorizzazione del Comitato Amministrativo.

⁵ In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Responsabile è sostituito dal Vice Responsabile.

⁶ Qualora il Responsabile decada dalla carica per qualsiasi causa, il Vice Responsabile assume la funzione di Responsabile pro tempore, fino alla scadenza naturale del Comitato Amministrativo.

⁷ Qualora il Vice Responsabile non assicuri l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'Assemblea disporrà il Commissariamento dell'Associazione.

⁸ Almeno quaranta giorni prima della scadenza del mandato del Comitato Amministrativo, il Responsabile convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Comitato Amministrativo.

ARTICOLO 27 – TESORIERE ECONOMO

¹ Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 28 – SEGRETARIO

¹ Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Responsabile o dal Comitato Amministrativo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali

dell'assemblea e del Comitato Amministrativo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

² Il Segretario dura in carica fino a dimissione o revoca.

³ In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento temporaneo, vacanza determinata o qualsiasi causa, viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Comitato Amministrativo.

ARTICOLO 29 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

¹ L'Assemblea elegge, qualora sia obbligatorio, un Revisore o un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, scelti anche tra i non Soci e, quando la legge lo impone, tra le persone aventi i requisiti per esercitare la Revisione Legale.

² Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente e resta in carica fino a dimissione o revoca.

³ Il Revisore/Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- b) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
- c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Amministrativo con voto consultivo;
- d) redige una propria relazione di accompagnamento al rendiconto consuntivo.

ARTICOLO 30 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

¹ Il Collegio dei Probiviri, qualora sia necessario, è costituito da sette effettivi e tre supplenti, tutti rieleggibili, non appartenenti agli organi sociali e scelti dall'Assemblea tra soci con riconosciute qualità professionali e culturali.

² Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente e resta in carica fino a dimissione o revoca.

³ La prestazione dei Probiviri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede.

⁴ Il Collegio dei Probiviri giudica, a maggioranza in primo grado, agendo di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio, sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dai mezzi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre quindici giorni dall'apertura del giudizio.

⁵ Esso costituisce l'organo interno di garanzia, autonomo e indipendente da ogni altro potere, per:

- a) esercitare l'azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, dell'eventuale codice deontologico, degli eventuali regolamenti e delle direttive associative;
- b) irrogare, secondo la gravità, provvedimenti disciplinari, che vanno dal richiamo scritto all'espulsione;
- c) deliberare, in prima istanza, sui ricorsi di cui all'art. 8 co. 13, all'art. 11 co. 3 e all'art. 12 co. 6;
- d) dirimere le controversie tra gli organi associativi, tra gli soci, o tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività dell'Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell'applicazione dello statuto;
- e) esprimere parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello statuto, nonché sulle domande di riammissione di cui all'art. 18 co. 11, e ai punti b) e c) dell'art. 31 co. 1;
- f) deliberare sui declassamenti nei casi previsti dall'art. 18 co. 5 e dall'art. 31 co. 5;
- g) convocare l'Assemblea a seguito dello scioglimento anticipato del Comitato Amministrativo, nei casi previsti dai punti c) e d) di cui al co. 1 dell'art. 32;

h) deliberare su quant'altro sottoposto al suo esame dal Comitato Amministrativo, che non sia per statuto demandato all'Assemblea.

⁶ Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri in primo grado sono emanate entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta di giudizio.

⁷ Gli interessati possono impugnare le decisioni, a mezzo raccomandata A.R. o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, entro sette giorni innanzi al Collegio d'Appello, il quale decide in ultima istanza.

⁸ Sia il Collegio dei Probiviri che quello d'Appello giudicano secondo equità con il rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di componimento amichevole della vertenza e/o controversia.

⁹ Le deliberazioni del Collegio d'Appello sono emanate entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta di giudizio.

¹⁰ Tutte le decisioni vanno immediatamente eseguite dagli organi sociali, dai soci, dagli aderenti e dagli utenti.

¹¹ Non è ammesso ricorso al giudice ordinario, restando ferme le competenze del giudice ordinario in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

¹² Qualora il Collegio dei Probiviri non sia ancora costituito, i poteri di cui ai punti a) e b) sono esercitati dal Comitato Amministrativo mentre i poteri di cui tutti gli altri punti sono esercitati dall'Assemblea.

ARTICOLO 31 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

¹ Al Socio che si renda responsabile di comportamenti non rispettosi dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle disposizione emanante dall'Assemblea e dal Comitato Amministrativo, di un qualsiasi comportamento disdicevole nel rapporto con altri Soci e il Comitato Amministrativo o non esprima all'esterno la posizione e il pensiero dell'Associazione o che si comporti in modo non conforme alla dignità, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del Collegio dei Probiviri uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) il richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) la sospensione dell'esercizio dei diritti di socio fino ad undici mesi;
- c) l'espulsione dall'Associazione, per la quale il socio potrà ripresentare la domanda di iscrizione esclusivamente a distanza di almeno un anno e in caso di recidiva, a distanza di almeno due anni.

² Gli eventuali comportamenti scorretti commessi dai dirigenti e direttori sono passibili di provvedimenti disciplinari più elevati.

³ Non può essere adottato nessun provvedimento disciplinare nei confronti dei trasgressori senza avergli prima contestato l'addebito e senza avergli dato la possibilità di difendersi.

⁴ È ammesso ricorso dell'interessato mediante raccomandata a.r. o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione entro sette giorni dalla comunicazione della decisione al Collegio d'Appello, il quale decide in via definitiva.

⁵ I provvedimenti disciplinari definitivi conseguono il declassamento dei soci alla categoria degli utenti, nonché l'esclusione degli utenti dal Forum.

⁶ La disposizione di cui al presente articolo si applica anche ai Responsabili degli Uffici di cui all'art. 1, co. 4.

ARTICOLO 32 – COMMISSARIAMENTO

¹ Il commissariamento dell'Associazione è disposto nei seguenti casi:

- a) qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati o non si raggiunga il numero legale per la validità della consultazione;
- b) a seguito di mozione di sfiducia avverso il Comitato Amministrativo e il Responsabile;
- c) in caso di gravi violazioni dello Statuto da parte del Responsabile o del Comitato

Amministrativo nel suo complesso. È ammesso ricorso al Responsabile mediante raccomandata a.r. o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione entro sette giorni dalla comunicazione della decisione all'Assemblea Collegio d'Appello, il quale decide in via definitiva;

d) in caso di decadenza del Responsabile dalla carica, conseguente all'applicazione del provvedimento disciplinare adottato.

² In caso di dimissioni di un Responsabile prima della scadenza naturale del mandato, la nomina del Commissario è disposta solo ove il Vice Responsabile non assicuri l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

³ Il Commissario dell'Associazione:

a) è un Socio ordinario dell'Associazione;

b) è nominato dall'Assemblea;

c) rimane in carica per un periodo massimo di due anni o fino alla risoluzione delle problematiche che hanno determinato il commissariamento;

d) esercita i poteri del Responsabile e del Comitato Amministrativo;

e) può nominare uno o due Vice Commissari.

⁴ La disposizione di cui al presente articolo si applica anche agli uffici di cui all'art. 1, co. 4.

ARTICOLO 33 – PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE FINANZIARIE

¹ Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

² Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

a) quote sociali;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

f) rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;

g) entrate derivanti da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i suoi fini istituzionali e comunque nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97;

h) ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

³ Gli eventuali utili e avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

⁴ I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di dimissione o di espulsione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

⁵ I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

⁶ Eventuali contributi finanziari ricevuti dall'Associazione da parte dei soggetti pubblici dovranno essere debitamente rendicontati, ai sensi di legge, all'Ente finanziatore.

⁷ L'Associazione non accetta donazioni, sponsorizzazioni o patrocini provenienti dai proventi di attività contrarie alle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 34 – BILANCIO

¹ L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale.

² I documenti di bilancio dell'Associazione si intendono di durata di un anno solare, che va dal primo gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

³ Nel bilancio debbono risultare le entrate ricevute esplicitate dal co. 2 del precedente articolo.

⁴ Il conto consuntivo, che contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, deve essere sottoposto, per l'approvazione, all'Assemblea entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

⁵ Il conto preventivo, che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo, deve essere sottoposto, per l'approvazione, all'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente alla chiusura dell'esercizio sociale.

⁶ Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

⁷ Il bilancio dovrà essere reso disponibile ai Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

ARTICOLO 35 – ISTITUTO CASSIERE

¹ L'Istituto Cassiere dell'Associazione è scelto dal Comitato Amministrativo tra gli Istituti di Credito.

² I rapporti con l'Istituto Cassiere sono regolati da apposita convenzione o altra forma contrattuale.

ARTICOLO 36 – MODIFICA DEL STATUTO SOCIALE

¹ L'Assemblea può modificare lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli soci ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 37 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE

¹ Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci ordinari.

² In caso di scioglimento, per qualunque causa ai sensi dell'art. 27 c.c., il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

³ Durante la vita dell'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

⁴ In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

ARTICOLO 38 – DISPOSIZIONI GERENALI

¹ Gli Organi dell'Associazione restano in carica sette anni e i loro componenti sono rieleggibili.

² Il Responsabile e i membri del Comitato Amministrativo non possono ricoprire la medesima carica per più di tre mandati consecutivi.

³ I componenti di qualsiasi organo sociale che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell'organo cui appartengono decadono dalla carica sociale ricoperta.

⁴ In caso di dimissioni di uno o più membri del Comitato Amministrativo, questi potranno essere sostituiti per cooptazione, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24.

⁵ Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea.

⁶ In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

⁷ Il Responsabile e i membri del Comitato Amministrativo possono cessare dalla carica in caso di sfiducia approvata dall'Assemblea.

⁸ La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno il 2/3 dei soci, viene messa in discussione nell'Assemblea Straordinaria non prima di quattordici giorni e non oltre ventuno giorni dalla sua presentazione.

⁹ L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Comitato Amministrativo, con la conseguente nuova elezione dello stesso.

¹⁰ La mozione di sfiducia può essere rivolta anche ad un singolo membro, senza però che ciò determini l'obbligo di dimissioni o la cessazione dalla carica.

¹¹ Gli organi scaduti restano comunque in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei nuovi organi.

¹² Le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentalmente provate per l'attività prestata a favore dell'Associazione.

¹³ Tutte le cariche elettive degli organi sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente.

¹⁴ I soggetti titolari delle cariche associative possono svolgere prestazioni di lavoro autonomo e/o altre collaborazioni retribuite in favore dell'Associazione, nonché chiedere il rimborso per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, il vitto e l'alloggio.

¹⁵ L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, preferibilmente con l'ottima conoscenza della LIS e del mondo dei sordi, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, in entrambi i casi anche ricorrendo a propri soci e comunque esclusivamente nei limiti strettamente necessari al proprio funzionamento e alla realizzazione delle finalità.

¹⁶ Il Comitato Amministrativo stabilisce in merito ai compensi spettanti al Segretario (se non facente parte del Comitato Amministrativo) e al Collegio dei Revisori dei Conti, previa verifica della copertura economica e nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento.

ARTICOLO 39 – RINVIO

¹ Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Regolamento Interno ed in subordine quelle del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

² Gli errori o inesattezze eventualmente contenute nel presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento Interno.

³ Il Regolamento Interno potrà dare interpretazione autentica dello Statuto.